



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

SERVIZIO SEGRETERIA

Piazza Kennedy, 1 cap. 40032
Tel. 0534/ 41711- 41723 Telefax 0534/46827
e-mail: segreteria@comune.camugnano.bo.it

P.I.V.A.: 00703421206
C.FISC: 80077890376

REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E PER L' EFFETTUAZIONE
DEL SERVIO DELLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Camugnano sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2

(Classificazione del Comune)

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 il Comune di Camugnano è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3

(Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni)

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per accesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
2. Il Comune di Camugnano, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 acconsente che, per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito, contestualmente alla dichiarazione del Servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il concessionario.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto a cura del Ministero delle Finanze.
4. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.
5. Si applicano integralmente le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5

(Funzionario Responsabile)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 7

(Soggetto passivo)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507

Art. 8

(Obbligo della dichiarazione)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiaranti cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 9

(Casi di omessa dichiarazione)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 o 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografie effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestazioni o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10
(Modalità di applicazione dell'imposta)

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 11
(Piano generale degli impianti)

1. Entro il 30 giugno 1995, i responsabili del Settore Urbanistica e LL.PP., congiuntamente proporranno alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Art. 12
(Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) N. impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N. impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N. impianti di margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) N. impianti ai margini delle strade.

Art. 13
(Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi panali, di pubblica sicurezza, dalla disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nella quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507), superiore a 30giorni; sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

Art. 14

(Esposizioni della pubblicità a cura del Comune)

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

Art. 15

(Divieti generici)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 16

(Limitazioni e divieti)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalla ore 10/12 alle ore 16/19.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
4. E' infine vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ad oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
5. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri messi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Art. 17

(Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero, su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

Art. 18

(Tariffe)

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, della legge ed adottare con atto di Giunta Comunale n. 33 del 28 febbraio 1994, esecutivo, allegato al presente Regolamento.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

(Oggetto)

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
Il Comune di Camugnano garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente individuati nel "Piano Generale degli Impianti" di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
Il Comune di Camugnano prevede altresì nel "Piano generale degli impianti" di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20
(Superficie degli impianti)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq (minimo 12) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 21
(Ripartizione della superficie e degli impianti)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 20, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
 - b) alle affissioni di natura commerciale 75%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 10%

100%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 22
(Diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Camugnano è quella stabilita nell'art. 19 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per i Comuni di Classe V.

Art. 23
(Affissioni dirette)

1. L'utilizzo degli spazi per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui alla lettera c) primo comma del precedente art. 21 potrà avvenire dietro richiesta effettuata al settore competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la specifica documentazione:

- a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate a cura del Settore competente ai diretti interessati;
 - b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli figli, durata e luoghi di esposizione.
2. In mancanza di detta documentazione l'autorizzazione non sarà rilasciata.
 3. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
 4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionari) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Art. 24

(Riduzioni del diritto)

1. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 25

(Esenzioni del diritto)

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 26

(Modalità per le pubbliche affissioni)

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Sanzioni tributarie ed interessi)

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 28

(Gestione del Servizio)

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Camugnano con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le

modalità previste dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 art. 28 e ss.

Art. 29
(Durata della Concessione)

1. La concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata di 5 anni.
2. Potrà comunque essere rinnovata, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per un ulteriore anno fino ad un massimo complessivo di 6 anni.

Art. 30
(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni della legge o del presente Regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
3. Verrà inoltre disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 31
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare modo il D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche integrazioni.

Art. 32
(Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali)

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.90 n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- Art. 4 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Oggetto
- Art. 7 - Soggetto passivo
- Art. 8 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 9 - Casi di omessa dichiarazione
- Art. 10- Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11- Piano generale degli impianti
- Art. 12- Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 13- Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Art. 14- Esposizione della pubblicità a cura del Comune
- Art. 15- Divieti generici
- Art. 16- Limitazioni e divieti
- Art. 17- Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 18- Tariffe
- Art. 19- Oggetto
- Art. 20- Superficie degli impianti
- Art. 21- ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 22- Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 23- Affissioni dirette
- Art. 24- Riduzioni del diritto
- Art. 25- Esenzione del diritto
- Art. 26- Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 27- Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 28- Gestione del servizio
- Art. 29- Durata della concessione
- Art. 30- Sanzioni amministrative
- Art. 31- Disposizioni finali
- Art. 32- Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali